

Studio Legale
Avv. Maria Rosaria Potenza viale Affaccio, 95- 89900
Vibo Valentia
Tel- fax 096394646 - cell.3349622719
Mail mariarosaria.potenza@libero.it
Pec mariarosariapotenza@pec.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

(nel giudizio NRG 7775/2023)

Nell'interesse di: **Garofalo Armando**, nato a Castrovillari (CS), il 18 luglio 1980, C.F. GRFRND80L18C349G, residente in via Gaetano Casati, 49, Magenta (MI), elettivamente domiciliato ai fini del presente atto in Vibo Valentia, in viale Affaccio, n. 96, presso lo studio dell'avv. Maria Rosaria Potenza (codice fiscale. PTNMRS74T56F537R) telefono fax 096394646, indirizzo di posta elettronica certificata mariarosariapotenza@pec.it, giusta procura rilasciata ai sensi e per gli effetti di legge e depositata con il ricorso originario RG 7775/2023

CONTRO

- **Presidenza del Consiglio dei ministri**, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avvocatura Generale dello stato, domiciliata ex lege a Roma in via dei Portoghesi 12;
- **Commissione Interministeriale per l'attuazione del Progetto RIPAM**, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica del Ministero della pubblica Amministrazione- in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avvocatura Generale dello stato, domiciliata ex lege a Roma in via dei Portoghesi 12;
- **Formez PA, Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'ammodernamento delle PP.AA**, in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso dall'avvocatura Generale dello stato, domiciliata ex lege a Roma in via dei Portoghesi 12;
- **Commissione del concorso pubblico a 2293 posti di personale non dirigenziale, in persona del l.r.p.t.**, gdi cui al bando pubblicato in GU n. 104 del 31 dicembre 2021

rappresentata e difesa dall'avvocatura Generale dello stato, domiciliata ex lege a Roma in via dei Portoghesi 12;

- **RESISTENTI**

Nonché nei confronti di:

- LANCELLOTTI LUCA ANTONIO – Residente in Via FIAMIGNANO, 15 – 00135 Roma – PEC: lucius80@postecert.it
- Cucuzza Francesca Laura – Residente in Via Gelatusi, 17/D – 95027 San Gregorio di Catania (Catania) – PEC: flcucuzza@pec.it

CONTROINTERESSATI

PER L'ANNULLAMENTO E/O RIFORMA

PREVIA SOSPENSIONE DEGLI EFFETTI E PREVIA ADOZIONE DI OGNI

ALTRA IDONEA MISURA

CAUTELARE

Nei limiti dell'interesse del ricorrente

- 1) del provvedimento, di contenuto sconosciuto, adottato dalla Commissione Ripam, con il quale sono state validate le rettifiche della graduatoria dei vincitori e della graduatoria finale di merito, approvate dalla Commissione d'esame del "Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di complessivi duemiladuecento novantatré posti di personale non dirigenziale di area II, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell' Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato, pubblicata in data 19/04/2023
- 2) della "Graduatoria vincitori rettificata" e della "Graduatoria finale rettificata" del predetto Concorso riferite al Profilo amministrativo (Codice AMM), pubblicate sul sito ufficiale del Formez il 19 aprile 2023., (concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di complessivi duemiladuecento novantatré posti di personale non dirigenziale di area II, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell' Economia e

delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato, pubblicata in data 19/04/2023) - , nella parte in cui non assegna al ricorrente il punteggio, per le stesse motivazioni già espone nel ricorso originario, complessivo di 28 punti ad esso spettanti, assegnandogli il minor punteggio complessivo pari a 26 punti e, pertanto, un posizionamento nella graduatoria al n. 5658 , meno vantaggiosa rispetto a quella di sua spettanza ;

- 3) Di ogni atto e/o verbale attinente la formulazione della Graduatoria di merito finale aggiornata del 19.04.2023, sebbene allo stato sconosciuto;
- 4) Ogni altro atto presupposto, conseguente e consequenziale tra cui:
 - a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi dei candidati vincitori;
 - b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio;
 - c. il Bando, ove interpretato in senso lesivo per parte ricorrente;
 - d. i verbali sottesi alla valutazione dei titoli della ricorrente, sebbene non conosciuti;
 - e. ogni altro atto istruttorio inerente la valutazione dei titoli della ricorrente, sebbene, allo stato non conosciuti;
 - f. gli avvisi di scorrimento della graduatoria;
- 4) unitamente ad ogni altro atto già impugnato con il ricorso principale.

E LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA

delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, ad assegnare al ricorrente il maggior punteggio a cui ha diritto, in relazione all'annullamento del quesito n. 24 e alla valutazione dei titoli, adottando ogni provvedimento consequenziale per tutelarne la posizione; in ogni caso, con l'ordine nei confronti della P.A. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente.

Con richieste istruttorie.

Con ogni effetto ed onere conseguente.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione del sottoscritto difensore.

FATTO

I fatti di causa già esaurientemente rappresentati nel ricorso qui si intendono per

richiamati e trasfusi.

- - L'odierno deducente con il ricorso introduttivo **nel giudizio NRG 7775/2023** ha impugnato l'esito della prova selettiva scritta e la valutazione dei titoli posseduti, e ogni altro atto discendente e consequenziale, chiedendo la rettifica del punteggio nell'ambito della Graduatoria finale del concorso (**cf. allegato 4 del ricorso originario**) profilo AMM, pubblicata il 22/02 us.
- Il Tar Lazio all'udienza del 13 Giugno us ha rinviato l'udienza cautelare del giudizio sopra indicato.
- **Ed in vero**, successivamente alla proposizione del ricorso l'odierno istante ha appreso che la Commissione d'esame ha rettificato la graduatoria dei vincitori e la graduatoria finale del Concorso oggetto del giudizio riferite al Profilo amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM), pubblicando sul sito ufficiale del Formez in data 19 aprile 2023 una nuova "Graduatoria vincitori rettificata" e una nuova "Graduatoria finale rettificata".
- Dalla lettura di quest'ultima graduatoria il dott. Garofolo ha verificato di essere stato collocato, fermo restando il punteggio complessivo già attribuito pari a 26 punti, dalla posizione iniziale n. 5560 alla nuova posizione di 5658, perdendo dunque ben 98 posizioni rispetto alla posizione raggiunta nella graduatoria finale originariamente approvata dalla Commissione d'esame.
- In capo all'istante, permane, pertanto, l'interesse a coltivare il ricorso introduttivo del giudizio estendendo le censure con lo stesso proposte ai provvedimenti impugnati con i presenti motivi aggiunti e meglio specificati nell'epigrafe dell'atto.

Per tutto quanto esposto, parte ricorrente, come in atti rappresentato e difeso, ritiene illegittimo anche il provvedimento impugnato e chiede che lo stesso venga annullato per i seguenti motivi di

DIRITTO

-I-

"VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DEL BANDO DI

CONCORSO. AMBIGUITÀ ED ERRONEITÀ DEL QUESITO CONTESTATO. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA ED ERRONEITÀ. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PAR CONDICIO CONCORSUALE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA”

Il bando di concorso, all’art. 6, disciplina lo svolgimento e i criteri di valutazione della prova scritta, con l’indicazione dei punti da attribuire ad ogni risposta, in considerazione della correttezza o meno della stessa e prevedendo 0 (zero) punti in caso di mancata risposta (nel caso dei 25 quesiti volti a verificare le conoscenze tecniche) o in considerazione della risposta più o meno efficace (nel caso degli altri quesiti).

Il quesito oggetto del ricorso, il n. 24, rientrava tra i venticinque quesiti di carattere tecnico, pertanto l’aver considerato errata la risposta ha portato ad attribuire al ricorrente - 0,25 punti; di fatto il quesito non riportava alcuna risposta corretta, pertanto dovrà essere annullato; ne consegue che il punteggio complessivo dell’esame scritto e quindi della graduatoria finale, da attribuire al ricorrente, dovrà essere aumentato di un punto, per recuperare 0,25 punti sottratti illegittimamente dalla commissione esaminatrice e 0,75 punti che avrebbe prodotto la risposta esatta e che sono stati assegnati a chi ha scelto come risposta esatta, sebbene non lo fosse, quella indicata dalla commissione esaminatrice. L’attribuzione di un punto in più alla valutazione dell’esame è dovuta per garantire la par condicio concorsuale; infatti, non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta, per evitare la valutazione dei candidati in violazione dei principi della par condicio desumibili dell'articolo 97 della costituzione. Lo stesso Consiglio di Stato con la sentenza del 5 gennaio 2021, n. 158, ha statuito che in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda, non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta.

Ne consegue, per le ragioni in precedenza esposte, l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione sub specie di eccesso di potere nella parte in cui ha formulato un quesito senza alcuna risposta esatta e per aver illegittimamente ritenuto errata la risposta formulata dalla ricorrente mentre corretta un'altra risposta, anche questa errata. Si invoca pertanto pronuncia dell'Ecc.mo Collegio, che obblighi l'Amministrazione alla rimodulazione del punteggio spettante al ricorrente incrementando lo stesso di un punto e procedendo, per l'effetto, alla riformulazione della graduatoria in ragione del punteggio così rimodulato.

Il quesito in esame ha ovviamente inciso negativamente sulla valutazione complessiva del ricorrente che ha perso l'opportunità di ottenere una posizione migliore in graduatoria ossia quella conseguente l'attribuzione di un punteggio totale aumentato di 1 punto

Giova osservare, sul punto, che codesto onorevole Tar, con riguardo al medesimo quesito, oggetto del presente ricorso (what's a synonym of the adjective "honest"? Truthfull; Memorable; Proper), ha in più occasioni accolto il ricorso e per l'effetto ha disposto l'annullamento dei provvedimenti impugnati, nei limiti di interesse, in particolare: giudizio di merito 11673/2022, conclusosi con sentenza n. 14328/2022; giudizio di merito n. 11848/2022 conclusosi con sentenza n. 14619/2022, giudizio numero 12197/2022, conclusosi con sentenza n. 14940/2022; giudizio n. 12409/2022, conclusosi con sentenza n. 14620/2022.

-II-

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS. VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DEL DPR 487/1994. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONevolezza E ILLOGICITÀ. DIFETTO DI ISTRUTTORIA.VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. INGIUSTIZIA GRAVE E MANIFESTA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO CONCORDORUM. VIOLAZIONE DEL FAVOR PARTECIPATIONIS. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. VIOLAZIONE DELL'ART. 51 COST. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA EX ART. 3 COST.

CONTRADDITTORIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO AMMINISTRATIVO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 L. 241-1990. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA. CONTRADDITTORIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ. INGIUSTIZIA GRAVE E MANIFESTA.

Il bando di concorso all'art. 7, punto 3, individua i punti assegnati ai titoli dichiarati e posseduti dai candidati al momento della presentazione di domanda, assegnando indistintamente 1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale. Una tale norma è palesemente illegittima per i motivi sopra elencati. Difatti, Il TAR, sull'equiparazione di lauree di natura differente, ha affermato e statuito che: *“un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate”*, sempre il TAR: *“consegue la illegittimità sia del regolamento comunale sia della clausola del bando di concorso (art. 8), nella parte in cui, stabilendo i criteri di valutazione dei titoli equiparano le diverse tipologie di diploma universitario, senza prevedere una differente ponderazione di punteggio con l'attribuzione di un peso maggiore alla laurea magistrale (o alla laurea vecchio ordinamento) rispetto alla laurea triennale”*. E ancora: *“Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate”* (ex multis, T.A.R. Lazio, Sez. IV, 19 maggio 2022, n. 6512 e 15 luglio 2022, n. 10104).

Vanno conseguentemente annullati – in accoglimento del gravame – gli atti avversati,

nella parte in cui, alla stregua di quanto sopra esposto, è stato alla parte interessata riconosciuto un punteggio sottodimensionato rispetto a quello alla medesima effettivamente spettante per avere “*un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso*” Si invoca pertanto pronuncia dell'Ecc.mo Collegio, che obblighi l'Amministrazione alla rimodulazione del punteggio spettante al ricorrente incrementando lo stesso di un punto, o di quanto sarà ritenuto equo, procedendo, per l'effetto, alla riformulazione della graduatoria in ragione del punteggio così rimodulato.

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Per quanto sopra esposto, appare evidente, nel caso di specie, *il fumus boni iuris* e il *periculum in mora* che giustificano l'assunzione di misure cautelari a tutela degli interessi del ricorrente: risulta palese la fondatezza dei motivi del ricorso ed è evidente che la mancata sospensione degli atti impugnati e la mancata assunzione di idonea misura cautelare, recherebbero grave ed irreparabile pregiudizio al ricorrente, che potrebbe rimanere escluso dall'assegnazione di un posto di lavoro.

Pertanto, si chiede all'onorevole collegio adito, sulla base dei motivi sopra esposti, **di disporre il riesame del punteggio attribuito alla prova scritta e alla valutazione dei titoli del signor Garofalo Armando, con conseguente aggiornamento della posizione in graduatoria.**

ISTANZA EX ART. 41 CPA

In ragione dell'ingente numero dei potenziali controinteressati e all'impossibilità di conoscere le loro generalità, il presente ricorso è stato notificato ad almeno due di essi ai fini della sua ammissibilità.

Qualora codesto onorevole Tar dovesse ritenere necessario integrare il contraddittorio nei confronti di altri controinteressati, si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso all'albo online dell'amministrazione resistente ex articolo 41 cpa, vista la difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati.

P.Q.M.

Si chiede che l'onorevole Tar in accoglimento del presente ricorso e previa adozione di misure cautelari, pronunci l'annullamento o disapplicazione degli atti impugnati meglio indicati in epigrafe per i motivi esposti in narrativa, pertanto codesto Tribunale

VOGLIA

- In via preliminare, occorrendo, disporre la notifica del presente atto per pubblici proclami ex articolo 41 CPA;
- in via cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva degli atti e provvedimenti impugnati e comunque adottare i provvedimenti cautelari più opportuni;
- nel merito, dichiarare l'illegittimità e per l'effetto annullare, nei limiti dell'interesse del ricorrente, il quesito n. 24 somministrato al ricorrente nel corso della prova scritta del concorso e per l'effetto riconoscere il diritto del ricorrente ad un (1) ulteriore punto in aggiunta ai 25 già riconosciuti per la prova scritta;
- nel merito, dichiarare l'illegittimità dell'art. 7 del bando di concorso nella parte in cui equipara tutte le lauree, a prescindere della durata dei corsi e dell'esperienza sottesa, ai fini dell'attribuzione del punteggio per i titoli posseduti e per l'effetto riconoscere il diritto del ricorrente ad un (1) ulteriore punto, o a quanto ritenuto equo, per il possesso della laurea a ciclo unico vecchio ordinamento;
- nel merito, dichiarare l'illegittimità e per l'effetto annullare e/o modificare, nei limiti dell'interesse del ricorrente, gli altri provvedimenti impugnati come sopra indicati, riconoscendo al ricorrente l'assegnazione di due ulteriori punti da aggiungere ai 26 punti complessivi già riconosciuti e quindi riconoscere al ricorrente il punteggio finale (complessivo della prova scritta e dei titoli posseduti) **di 28 punti, con conseguente rideterminazione della graduatoria finale;**
- condannare le Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, ad assegnare al ricorrente il maggior punteggio a cui ha diritto, adottando

ogni provvedimento consequenziale per tutelarne la posizione;

- in subordine condannare parte resistente al risarcimento dei danni per equivalente in favore del ricorrente, che si fa riserva di quantificare in corso di causa.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari, C.P.A. e contributo unificato, da distrarsi in favore del procuratore antistatario

Si chiede di ricevere le comunicazioni di cui all'art. 136 cod. proc. amm. al numero di fax 096394646 o all'indirizzo di posta elettronica certificata mariarosariapotenza@pec.it.

Si evidenzia che con il presente ricorso per motivi aggiunti, non è in alcun modo ampliato l'oggetto della controversia, né la sua sostanza, trattandosi di impugnazione di un secondo atto dipendente dall'atto oggetto del ricorso principale, per gli stessi motivi dedotti con il ricorso principale e con i Motivi aggiunti.

Si allega:

1. graduatoria finale del concorso rettificata (profili professionali identificati dal codice AMM).

Vibo Valentia, 14/06/2023

(F.to digitalmente)

Avv. Maria Rosaria Potenza